

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di settembre 2018

Santa Lucia di Piave, li 5 settembre 2018

Oggetto: : Le novità del Decreto Dignità dopo la conversione in legge

Le principali novità del Decreto riguardano:

- l'introduzione di **incentivi per l'occupazione giovanile** per il periodo 2019 – 2020;
- l'introduzione di alcune **modifiche** alla disciplina dei "nuovi" **voucher**;
- l'**esonero**, per i soggetti tenuti all'emissione della fattura elettronica, dall'obbligo di **annotazione nei registri IVA**, nonché l'**esonero** per i **produttori agricoli** ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 dall'**obbligo di invio dello spesometro**;
- il riconoscimento, **anche per il 2018**, della possibilità di **compensare** le somme riferite a **cartelle esattoriali con i crediti maturati nei confronti della Pubblica amministrazione**;
- il "recepimento" del Decreto Legge contenente la **proroga all'1.1.2019 dell'obbligo della fattura elettronica** (soltanto) per le **cessioni di carburante** presso gli impianti stradali di distribuzione.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO, DI SOMMINISTRAZIONE E DELLE INDENNITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO.

Riguardo alle modifiche sul **tempo determinato**, la norma prevede che verranno applicate ai contratti a termine stipulati successivamente all'entrata in vigore del Decreto Dignità, nonché ai rinnovi e alle proroghe **successivi alla data del 31.10.2018**.

Viene, inoltre, riportato il limite massimo previsto per la durata del contratto che **non può essere**:

- superiore ai 12 mesi qualora si tratti di un contratto "**acausale**"
- superiore ai 24 mesi nel caso in cui sia giustificato da una delle seguenti **causali**: esigenze temporanee e oggettive, estranee all'attività ordinaria o per sostituzione di altri lavoratori; esigenze collegate a incrementi temporanei dell'attività, non programmabili e significativi.

In aggiunta, si riporta che la durata dei rapporti intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore **non debba superare i 24 mesi**. In caso di superamento, il contratto si trasformerà a tempo indeterminato da tale data.

Il **rinnovo** contrattuale è previsto solamente in presenza di una delle causali sopracitate, mentre per le **proroghe** non vi sono vincoli per i primi 12 mesi di contratto, ma si innescano solamente nei 12 mesi successivi ai primi (questa disciplina verrà applicata ai contratti rinnovati o prorogati successivamente alla data del 31.10.2018).

Infine, viene stabilito che il contratto può essere prorogato per un numero massimo di **4 volte nell'arco di 24 mesi**; alla decorrenza della quinta proroga, si trasforma in un contratto a tempo indeterminato.

Anche in materia di occupazione giovanile vengono introdotti cambiamenti: la legge di conversione estende anche agli anni 2019 e 2020 la possibilità di usufruire dell'esonero contributivo previsto per le **assunzioni di persone fino ai 35 anni di età**.

Il Decreto Dignità, riconosce un **esonero contributivo pari al 50%** dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato che assume (negli anni sopra citati) con contratto a tempo indeterminato persone di età inferiore ai 35 anni, che non hanno mai avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso o con altri datori di lavoro.

INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE

In sede di conversione, con l'intento di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati **che nel 2019 e 2020** assumono lavoratori con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti è riconosciuto, **per un periodo**

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, ad esclusione dei premi / contributi INAIL, nel limite massimo di € 3.000 su base annua, riparametrato su base mensile.

L'esonero in esame spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione:

- non abbiano compiuto 35 anni;
- non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro (i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro che non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non costituiscono una causa ostativa all'esonero). L'individuazione delle modalità di fruizione dell'esonero è demandata ad un apposito Decreto.

NUOVI "VOUCHER"

In sede di conversione è stata modificata / integrata la disciplina dei nuovi "voucher". È stato previsto, tra l'altro, che il **divieto** di utilizzare il contratto di prestazione occasionale per i soggetti che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato **non è applicabile alle aziende alberghiere e strutture ricettive** che operano nel settore del turismo:

- per le attività lavorative **prestate dai soggetti** di cui al comma 8 del citato art. 54-bis, ossia titolari di pensione di vecchiaia o invalidità / persone disoccupate, giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti ad un istituto scolastico / Università, percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito;
- che **hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori**.

Inoltre, per le **imprese agricole, le aziende alberghiere / strutture ricettive e gli enti locali** è previsto che nella dichiarazione da trasmettere almeno 1 ora prima dell'inizio della prestazione devono essere riportati:

- la **data di inizio**;
- il **monte orario complessivo presunto** con riferimento ad un **arco temporale non superiore a 10 giorni** (in precedenza era richiesta l'indicazione della durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESOMETRO : TERMINI DI INVIO

I dati delle fatture emesse / ricevute / bollette doganali / note di variazione, c.d. "spesometro", devono essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate in via telematica **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre**. È confermato al **28.2.2019** (anziché 30.11.2018) il termine per l'invio relativo al **terzo trimestre 2018**. Inoltre, relativamente alla facoltà di **trasmettere i dati con cadenza semestrale**, sono confermate le "nuove" scadenze:

- del 30.9 per l'invio dei dati relativi al primo semestre;
- del **28.2** per l'invio dei dati del **secondo semestre**.

Alla luce di tali novità, **per il 2018**, il calendario dello spesometro è così individuato.

Spesometro	Termine presentazione
1 trimestre 2018	31.5.2018
2 trimestre 2018	1.10.2018
1 semestre 2018 (per scelta)	(il 30.9 cade di domenica)
3 trimestre 2018	28.02.2019
4 trimestre 2018	
2 semestre 2018 (per scelta)	

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

ESONERO PRODUTTORI AGRICOLI

In sede di conversione, è stato previsto, **già dall'1.1.2018**, la soppressione dell'invio dello spesometro da parte dei **produttori agricoli in regime di esonero** (soggetti che nell'anno precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a € 7.000, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti Tabella A, parte I, DPR n. 633/72).

RINVIO FATTURA ELETTRONICA DISTRIBUTORI STRADALI DI CARBURANTE

In sede di conversione è stato "recepito" il contenuto del Decreto Legge (che pertanto non sarà convertito) che dispone il **differimento all'1.1.2019** della decorrenza dell'obbligo della fattura elettronica (soltanto) per le cessioni di carburante (benzina / gasolio) per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione. Fino al 31.12.2018 è quindi possibile **continuare ad utilizzare la carta carburante**, nel rispetto però dell'obbligo di effettuare i pagamenti con mezzi tracciabili dall'1.7.2018.

SPLIT PAYMENT

È confermata l'introduzione del **nuovo comma 1-sexies** all'art. 17-ter, DPR n. 633/72 in base al quale lo split payment **non trova applicazione** relativamente ai compensi per prestazioni di servizi **assoggettati a ritenuta alla fonte** a titolo d'acconto / d'imposta. Di fatto la nuova disposizione "**ripristinata**" l'**esonero** dallo split payment per le fatture emesse da parte dei lavoratori autonomi. La novità in esame è applicabile alle **fatture emesse successivamente al 14.7.2018** (data entrata in vigore del Decreto in esame). Per le fatture emesse fino al 14.7.2018 lo split payment continua ad applicarsi ancorché a tale data non sia stata pagata la fattura.

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi del 2018 si trovano su <https://studiomonosi-circolari.weebly.com/2018.html>

I migliori saluti.